

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1962

(87<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (D'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1557
GRANATA . . . . .	1557
MONETI, <i>relatore</i> . . . . .	1557

« Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente " Casa di Oriani " con sede in Casola Valsenio » (2127) (D'iniziativa dei deputati Zaccagnini e Andreucci) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	1549, 1551
DONATI, <i>relatore</i> . . . . .	1549
LUPORINI . . . . .	1550, 1551

« Norme integrative della legge 1° agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali » (2136) (D'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri)

(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557
BALDINI, <i>f.f. relatore</i> . . . . .	1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557
DI ROCCO . . . . .	1554, 1556
DONATI . . . . .	1556
GRANATA . . . . .	1554, 1556
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1554, 1556
MONALDI . . . . .	1553, 1554, 1555, 1556
MONETI . . . . .	1553, 1554
TIRABASSI . . . . .	1556

« Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola » (2153) (D'iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE . . . . .	1551, 1552
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1552

« Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (2171) (D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri, Marangone ed altri e Pucci Er-

*nesto) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):*

PRESIDENTE	Pag 1546, 1547, 1548, 1549
BELLISARIO . . . . .	1547
BERIOLA . . . . .	1547, 1548
DONATI . . . . .	1546
DONINI . . . . .	1546, 1547, 1548
MONETI . . . . .	1547
TIRABASSI . . . . .	1546, 1548

*La seduta è aperta alle ore 10,25.*

*Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caristia, Cecchi, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Monaldi, Moneti, Russo, Tirabassi e Zanotti Bianco.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.*

**M O N E T I**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri; Marangone ed altri; Pucci Ernesto: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (2171) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Baldelli, Bontade Margherita, Fusaro, De Capua; Marangone, Malagugini, Codignola, Cecati, De Lauro Matera Anna, Paolicchi, Franco Pasquale; Pucci Ernesto: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riassumo brevemente la storia di questo provvedimento. Al testo approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione finanze

e tesoro dette subito parere contrario. Sono stati poi presentati da numerosi membri della Commissione diversi emendamenti estensivi, ai quali non solo la 5<sup>a</sup> Commissione ma anche il Governo si è dichiarato contrario, salvo che per uno presentato dal senatore Di Rocco. In seguito a ciò, il senatore Donini propose di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di presentare poi un distinto provvedimento concernente le altre categorie di personale prese in considerazione dai diversi emendamenti.

Il seguito della discussione venne quindi rinviato per dar modo ai membri della Commissione di prendere una ponderata decisione.

**D O N I N I**. Vorrei conoscere il parere attuale della Commissione finanze e tesoro.

**P R E S I D E N T E**. Debbo, a questo riguardo, informare la Commissione che ho preso contatti con la Commissione finanze e tesoro per conoscere il suo parere in merito ad un eventuale emendamento tendente a rinviare di un anno la decorrenza del provvedimento; mi è stato risposto che con tale emendamento, il disegno di legge potrebbe ottenere un parere favorevole.

**T I R A B A S S I**. Non si può approvare un provvedimento ingiusto; vi sono degli abilitati del 1939 o del 1940 che rimarrebbero esclusi dai benefici. Piuttosto io chiederei con altri colleghi la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

**D O N A T I**. Debbo esprimere chiaramente la mia avversione al disegno di legge in esame, per diverse ragioni. Io capisco che esso ha origine da un'esigenza di giustizia ma di fatto non la raggiunge, anzi tende a creare maggiore ingiustizia, creando discriminazioni, favorendo alcuni ed ignorando altri, i quali, a mio avviso, hanno gli stessi e talvolta maggiori diritti. Questa concessione è inconcepibile: ventitrè anni di anzianità regalati! Si determina, in questo modo, lo scavalco dei ruoli da parte di coloro

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)87<sup>a</sup> SEDUTA (14 novembre 1962)

che vengono favoriti nei confronti di quanti hanno, successivamente, ottenuto, tramite regolari concorsi, l'immissione nei ruoli.

Ritengo ingiusto favorire un centinaio di persone commettendo un'ingiustizia nei confronti di migliaia di altre. Sono pertanto contrario al provvedimento in esame.

B E R T O L A . Riconosco che il problema è molto delicato e che il provvedimento non garantisce una perfetta giustizia distributiva. Mi rendo conto degli argomenti del senatore Donati: basta pensare che noi approveremmo la retrodatazione dell'entrata in ruolo per chi insegnava nel 1939 e non per chi insegnava nel 1937 o nel 1938.

D'altra parte, onorevoli colleghi, la giustizia assoluta è impossibile. Ora vi sono insegnanti in attesa, vi è un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. Arrivati a questo punto, cosa vogliamo fare? Se cerchiamo la perfezione, non giungeremo ad alcun risultato. Propongo pertanto di approvare il disegno di legge pervenuto dalla Camera dei deputati, con l'emendamento proposto dal senatore Di Rocco, che mi pare un necessario completamento.

D O N I N I . Dalle premesse da cui è partito il senatore Donati, si può giungere soltanto alla conclusione che il disegno di legge necessita di qualche modifica, ma non va abbandonato, perchè una ingiustizia è pur sempre una ingiustizia, e non si può permettere che permanga: noi dobbiamo cercare di riparare tutte le ingiustizie.

Poichè il Governo ha già avuto modo di dichiararsi contrario alla maggior parte degli emendamenti proposti, ritengo opportuno accedere alla proposta del senatore Bertola di approvare il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, e di presentare subito un nuovo provvedimento che contempni tutti gli altri casi.

P R E S I D E N T E . Vorrei sapere se il senatore Donini è d'accordo circa la proposta, accettata dalla Commissione finanze e tesoro, di modificare la decorrenza.

D O N I N I . Non sono d'accordo, ma subito.

B E L L I S A R I O . Vorrei sapere se, una volta approvata la modifica della decorrenza, verranno a cadere le obiezioni della Commissione finanze e tesoro anche nei confronti degli emendamenti estensivi.

P R E S I D E N T E . Non è stata nemmeno posta la questione, in quanto il Governo è contrario agli emendamenti proposti.

B E L L I S A R I O . Ma, per questioni che non hanno carattere politico, si può votare anche contro il parere del Governo: lo si è già fatto in altre occasioni.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione non può rinunciare agli emendamenti presentati, non resta che la rimessione all'Assemblea.

M O N E T I . Nonostante la migliore buona volontà, non si può approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

B E L L I S A R I O . Se si accettasse la tesi del senatore Donati, nessuna legge dovrebbe essere approvata nei confronti dei « trentanovisti »; anzi, si dovrebbero abrogare tutte le altre leggi che sono state approvate nei confronti dei dipendenti delle altre Amministrazioni dello Stato; oppure annullare i benefici di coloro che, essendo « squadristi » nel 1939, ne hanno goduto.

Secondo le considerazioni del senatore Donati, noi ora commetteremmo una ingiustizia con una estensione dei benefici, ma una ulteriore ingiustizia noi commetteremmo in senso inverso, limitando l'estensione dell'ingiustizia soltanto a pochi, ed escludendone invece gli altri.

Io, che non accetto la pregiudiziale del senatore Donati, dico che, se vogliamo riparare all'ingiustizia creata dalla disposizione di legge del 1939, dobbiamo ad ogni costo adeguarci a quanto è stato fatto in tutte le altre Amministrazioni dello Stato, estenden-

do il beneficio a tutti coloro che ne avrebbero goduto se fossero stati squadristi.

Ora, se la Commissione accetterà la proposta del senatore Donini di approvare il testo trasmesso dalla Camera, non illudiamoci: la questione sarà finita per sempre, e non si presenterà più alcun disegno di legge sull'argomento.

Io credo, invece, che non si possa concludere questa vicenda commettendo un'ulteriore ingiustizia, per questo darò la mia adesione alla proposta di rimessione all'Assemblea.

**B E R T O L A .** Senza voler entrare nel merito della questione, desidero solo fare una considerazione di ordine pratico.

Una parte della Commissione è del parere di chiedere la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea e di continuare, pertanto, la discussione in sede referente. Credo però che in questo caso le preoccupazioni e i motivi di incertezza siano diversi: innanzitutto, che il Senato approvi gli emendamenti proposti; in secondo luogo, che li approvi in tempo relativamente breve per poterli trasmettere alla Camera dei deputati; e che questa, a sua volta, li accolga totalmente, perchè anche una sola modifica sarebbe sufficiente a far ritornare il disegno di legge al Senato con il conseguente rischio di non giungere in tempo all'approvazione finale.

Ora, ho proposto di approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, aggiungendo solo l'emendamento presentato dal senatore Di Rocco, perchè, come ho detto, guardando sotto un profilo pratico la questione, dobbiamo accontentarci di sanare in parte l'ingiustizia commessa; pretendere di fare una giustizia totale è assurdo, perchè il fascismo è passato e la storia non si distrugge.

C'è ancora un punto che mi lascia perplesso e si tratta di questo: poichè il provvedimento parla di retrodatazione per quelli che erano in servizio alla data del 1939, mi sembra strano che non si debba fare altrettanto per coloro che erano in servizio precedentemente, nel 1937-38. Non so se la vecchia legge del 1940 prevede questo, ma se lo avesse pre-

visto, saremmo allora nell'ambito di quel principio molto giusto stabilito dal Governo per cui non dobbiamo dare niente di più e niente di meno di quanto è stato concesso allora.

Penso, quindi, che in effetti dobbiamo controllare la vecchia legge e eventualmente apportare una modifica nel senso da me indicato. Credo che la Commissione finanze e tesoro non potrebbe sollevare alcuna obiezione, perchè opereremmo in base ad una legge precedente, e credo che nessuna difficoltà potrebbe venirci dalla Camera dei deputati. Non faremo una giustizia totale, ma questo, come ho detto prima, è assurdo pretendere, specialmente in una legge del genere; faremo giustizia solo in parte e l'esperienza ci dirà in seguito se saranno opportune altre leggi per portare ulteriori modifiche. È meglio realizzare quel poco che è possibile oggi, piuttosto che pretendere di ottenere tutto con il rischio di non avere niente.

**D O N I N I .** Di fronte alla situazione che si è sviluppata e all'opportunità che il problema sia portato dinanzi all'opinione pubblica in maniera chiara, noi accettiamo la proposta dei colleghi democristiani per il rinvio in Aula, proprio perchè sia discussa pubblicamente una questione di principio che non può essere abbandonata alle sottigliezze, alle speculazioni di alcuni difensori della finanza dello Stato così severi ogni volta che si tratta della povera gente.

Se il disegno di legge viene rimesso allo esame dell'Assemblea con lo scopo di cercare rapidamente di approvarlo nel senso degli emendamenti da diverse parti suggeriti, siamo d'accordo, ma vorremmo che questo nostro consenso, dato un po' a malincuore, trovasse come corrispettivo l'unanime richiesta della Commissione alla Presidenza di farsi interprete del nostro desiderio affinché il disegno di legge venga rapidamente portato in Aula e sollecitamente discusso.

**P R E S I D E N T E .** Devo far presente che l'Aula è carica di lavoro.

**T I R A B A S S I .** Anch'io, presentando formale richiesta per la rimessione del dise-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

87ª SEDUTA (14 novembre 1962)

gno di legge all'esame dell'Assemblea, vorrei pregare la Presidenza di rendersi interprete del nostro desiderio di una sollecita discussione.

P R E S I D E N T E . Mi farò senz'altro interprete di questo desiderio; però sottolineo l'opportunità di ricorrere a quelle procedure di urgenza che possono essere richieste quando il disegno di legge sarà annunciato in Aula.

Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Tirabassi, Bellisario, Moneti, Monaldi, Barbaro, Zanotti Bianchi e Granata hanno chiesto che il disegno di legge sia discusso e votato dal Senato.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zaccagnini e Andreucci: « Aumento a lire 5 milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente " Casa di Oriani " con sede in Casola Valsenio » (2127) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa di deputati Zaccagnini e Andreucci: « Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente " Casa di Oriani " con sede in Casola Valsenio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D O N A T I , *relatore* L'Ente « Casa di Oriani » è stato riconosciuto con il regio decreto-legge 4 aprile 1927, n. 721. L'articolo 1 di questo decreto istituisce l'Ente « Casa di Oriani », con il fine di creare e mantenere un museo, la raccolta delle opere di Oriani e una biblioteca di storia contemporanea. La biblioteca ha sede a Ravenna, l'Ente ha sede in Casola Valsenio al Cardello. Nell'articolo 2 si riconosce personalità giuridica all'Ente. Nell'articolo 3 si dà un contributo straordinario di lire 85.000 per le spese d'impianto, con la quale somma e con il concorso dei

comuni della provincia di Ravenna, fu costruita l'apposita sede della « Casa Oriani », dove sorge la biblioteca. Con l'articolo 4 si stabilisce un finanziamento annuo di 6.000 lire che poi con la legge 11 gennaio 1940, n. 19, è stato portato a 30.000.

La Casa sorse nel 1936 e inaugurata, poi, la biblioteca, questa si specializzò immediatamente nel settore della Storia risorgimentale e contemporanea. Il bilancio di questa biblioteca è attualmente alimentato dai contributi degli enti locali della provincia di Ravenna che danno complessivamente oltre 5.000.000 di lire l'anno. Lo scopo di questa biblioteca l'ho già ricordato: essa è specializzata in storia contemporanea e risorgimentale nei suoi vari aspetti, politici, sociali, economici. In un certo senso essa è complementare della biblioteca « Cassense », perchè esiste un accordo tra la « Cassense » e la « Casa Oriani », per cui tutti gli acquisti relativi alla materia in cui la biblioteca della « Casa Oriani » è specializzata sono ad essa riservati, mentre la « Cassense » cura gli altri aspetti.

La vitalità della biblioteca è dimostrata dalle statistiche della frequenza dei lettori, dalle richieste di bibliografie da parte di cultori di storia contemporanea e di studenti di varie università per tesi di laurea, dai cospicui doni dell'U.S.I.S., del British Council e di altri istituti culturali esteri, di privati cittadini e di istituti bancari cittadini. Esiste anche una raccolta di giornali e riviste italiane e straniere di carattere storico, molte delle quali, per la verità, sono offerte in omaggio perchè la biblioteca è conosciuta anche oltre i confini nazionali. Il complesso di volumi attualmente esistenti è di oltre 30.000; ci sono otto locali nuovi, ampi, appositamente costruiti ai fini della biblioteca nel 1936 con la possibilità di accogliere circa cento mila volumi. I locali sono forniti di suppellettile metallica adeguata, dono del Ministero della pubblica istruzione che ha collaborato alla formazione della biblioteca.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione; presidente di questo Consiglio è il Provveditore agli studi. Il controllo, diciamo, degli acquisti è affidato al Di-

rettore, di nomina governativa: si tratta del professore Torre che insegna all'Università di Bologna, particolarmente specializzato nella ricerca dei documenti relativi all'ultima guerra e che fa parte anche della Commissione per i documenti Crispini, Cavouriani eccetera.

Ora, praticamente, la proposta di legge che abbiamo al nostro esame non è altro che una modifica dell'articolo 4 della legge del 1940, che a sua volta modificava la legge istitutiva del 1927. Si propone di elevare il contributo annuo da parte del Governo alla cifra di 5.000.000.; in altri termini, si cerca di creare quell'equilibrio tra Enti locali e Governo che era alla base della costituzione dell'Ente e che è venuto meno per la svalutazione monetaria, per cui la somma di 30.000 lire, attualmente data dal Governo come contributo annuo, non serve più a nulla.

Dal punto di vista finanziario la copertura è assicurata perchè si provvede con il normale stanziamento previsto dal capitolo 170 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, nel quale viene fatta riserva per questo Ente della somma fissata dal disegno di legge proposto.

Personalmente conosco la « Casa di Oriani » anche per avere qualche volta attinto ad essa per studi di carattere storico e, francamente, devo dire che ben difficilmente in Italia si trova un complesso di materiale così ricco ed organico. Vorrei aggiungere, però, che negli ultimi anni la situazione è diventata molto difficile perchè i cinque milioni dati dagli Enti locali servono a poco più che al normale finanziamento e, mancando il contributo del Ministero, è stato praticamente impossibile mantenere aggiornata, come è necessario, una biblioteca di questa natura. Il Ministero ha dato di tanto in tanto un contributo straordinario, ma una biblioteca di questo genere non può vivere con contributi straordinari; e, pertanto, ritengo che la Commissione farebbe bene ad approvare il disegno di legge proposto anche perchè, ripeto, si tratta di un Ente morale del quale il Ministero ha il controllo attraverso due persone nel Consiglio di

amministrazione: il Provveditore agli studi, che è il presidente, e un altro rappresentante, il professore Torre, particolarmente versato nella materia in cui la biblioteca è specializzata.

L U P O R I N I . Signor Presidente, mi consenta prima di tutto un'osservazione, che non vuole avere un particolare valore critico, ma che d'altra parte non posso fare a meno di manifestare.

Prima che arrivasse alla nostra Commissione, dalla Camera dei deputati, questo disegno di legge, ne erano giunti altri due: uno concernente la biblioteca della « Casa Boccaccio » e l'altro concernente il Centro « Leonardo da Vinci », che sono due istituzioni culturali assai diverse l'una dall'altra, però di notevole importanza. Sono due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, approvati dalla Camera, che prevedono uno stanziamento, se non erro, di 3.000.000 di lire ciascuno, quindi inferiore a quello fissata dal presente disegno di legge e per i quali c'è il parere favorevole da parte della 5ª Commissione. Ora, io so, perchè mi è stato detto privatamente, che per il disegno di legge relativo alla « Casa Boccaccio » vi sono alcune difficoltà, non in sede parlamentare, ma di ordine culturale e io ritengo giusto che ne teniamo conto; quindi, in questo momento, non insisto perchè quel disegno di legge venga messo subito all'ordine del giorno. La cosa è ben diversa, invece, per quanto riguarda l'altro disegno di legge relativo al Centro « Leonardo da Vinci », perchè si tratta di un Centro di grande importanza che ha una biblioteca internazionale essendo gli studi vinciani sviluppati in tutti i paesi civili del mondo. Esso riceve in dono tutto quello che viene pubblicato nel campo degli studi vinciani ed ha esigenze di funzionamento che sono ormai inderogabili, perchè vengono in questo Centro studiosi da tutte le parti del mondo e vi si trattengono spesso gratuitamente. Anche recentemente c'è stato un grande studioso tedesco che ha inaugurato una serie di incontri e conversazioni; mi sia pertanto consentito di dire che si tratta di una istituzione

con un raggio di azione culturale assai superiore a quello della « Casa Oriani ». Insisto, quindi, perchè il disegno di legge relativo sia messo subito all'ordine del giorno.

Per quanto concerne il disegno di legge in esame, non posso non fare presenti alcune perplessità che potranno anche essere superate in base ad una più ampia informazione.

Devo dire che non conoscevo prima d'ora quest'Ente culturale, ma questo può dipendere da una mia mancanza personale. Personalmente sono un appassionato lettore delle opere di Oriani, ma una cosa è l'apprezzamento e l'interesse ed altro è il giudizio su quello che è stato nella nostra cultura l'ideologia orianesca prima e durante il fascismo. Mi pare che non si possa negare che quest'istituzione è legata, nelle sue origini, a quella ideologia.

Non insisto oltre per il resto; vorrei solo che ci fosse consentito di studiare un po' più a fondo la questione e di assumere qualche informazione, perchè ci sono stati alcuni elementi nella relazione del senatore Donati che hanno eccresciuto le mie preoccupazioni. Il senatore Donati ha detto che il Ministero ha praticamente in mano l'istituzione: devo confessare che questo non mi rallegra affatto. È chiaro che deve trattarsi di una istituzione di ricerca scientifica a livello universitario e bisogna tenere presente che il Ministero non ha storicamente dimostrato di essere, in genere, una forza propulsiva di questo tipo di studi.

Anch'io faccio parte di alcuni consigli di amministrazione di Enti culturali e posso dire che il Consiglio di amministrazione non ha solo il controllo finanziario, ma è anche responsabile dell'attività culturale.

Quindi, signor Presidente, non voglio pronunciarmi nè in senso favorevole, nè in senso sfavorevole in questo momento, però le chiedo di darci il tempo di assumere qualche informazione, di avere qualche elemento di verifica e di controllo; le chiedo, in sostanza, di rinviare la discussione di una settimana e di cogliere l'occasione per abbinarla a quella sul disegno di legge relativo al Centro « Leonardo da Vinci ».

**P R E S I D E N T E .** Lei ha fatto una raccomandazione che ha la sua importanza

e nessuno ha sollevato delle difficoltà; osservo, però, che non sarebbe simpatico condizionare un provvedimento all'altro.

**L U P O R I N I .** Io le chiedo di rinviare di una settimana e, separatamente, le chiedo di iscrivere l'altro provvedimento all'ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E .** Accogliendo la richiesta fatta dal senatore Luporini, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri: « Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola » (2153) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis, Franceschini e Baldelli: « Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorda, nel corso di una passata seduta il Governo assicurò che i normali stanziamenti di bilancio assicuravano la copertura delle spese previste dal provvedimento in oggetto. La Commissione finanze e tesoro non ha ritenuto sufficiente la dichiarazione in quanto l'onere era posto pur sempre a carico di capitoli relativi a spese fisse e obbligatorie.

In seguito a ciò, il relatore, d'accordo col Governo, ha formulato un nuovo testo per l'articolo 2, del quale do lettura:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963, previsto in lire 143 milioni, si provvede con riduzione, per lire 25 milioni, del capitolo n. 75, per lire 20 milioni, del capitolo n. 77, per lire 30 milioni, del capitolo n. 86, per lire 10 milioni, del capitolo 112, per lire 20 milioni, del capitolo 116, per lire 20 milioni, del capitolo 118 e per lire 18 milioni, del capitolo n. 242 dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

**M A G R I'**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La Commissione finanze e tesoro ha osservato di non poter approvare la copertura precedentemente proposta in quanto essa faceva riferimento a capitoli di bilancio concernenti spese obbligatorie. Si trattava dunque di una questione di principio, non di merito.

I capitoli concernenti le spese obbligatorie si suppongono commisurati esattamente alle esigenze, e non suscettibili di riduzioni. Per evitare questo ostacolo, il Governo, d'accordo col relatore, ha proposto l'emendamento di cui è stata data lettura, con il quale ci si riferisce a capitoli di bilancio per spese facoltative.

A nome del Governo, dichiaro che con i capitoli indicati si può far fronte all'onere previsto dal disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**. Darò notizia di questa assicurazione del Governo alla Commissione finanze e tesoro, in modo che essa possa formulare il suo parere sul nuovo testo proposto.

In attesa del nuovo parere, se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: « Norme integrative della legge 1º agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali » (2136) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza, Limoni, Pitzalis, Franceschini, Bertè, Baldelli, Buzzi, Savio Emanuela, Romanato, Leone Raffaele

e Rampa: « Norme integrative della legge 1º agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè il relatore designato, senatore Bruno, è stato costretto ad assentarsi per accorrere al capezzale della mamma malata, illustrerà il provvedimento il senatore Baldini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**B A L D I N I**, *f.f. relatore*. Il disegno di legge in esame consiste, in realtà, più che in una modifica delle norme della legge n. 853, in un chiarimento di esse, per quanto riguarda la carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali. Questo personale era inizialmente considerato, ai fini della carriera, sullo stesso piano del personale amministrativo; in base alla legge 1º agosto 1960, n. 853, venne posto sullo stesso piano del personale della scuola, sullo stesso piano cioè dei presidi e professori di ruolo.

Poichè, in seguito, sorsero incertezze e dubbi nell'applicazione di quella legge, si è ritenuto opportuno, con questo disegno di legge, approvato dalla VIII Commissione della Camera, integrare la legge n. 853, in modo da rendere analoga la carriera del personale direttivo dei convitti a quella dei professori e presidi delle scuole medie statali.

Gli stessi proponenti del provvedimento hanno però chiesto al relatore nominato, senatore Bruno, di proporre alcuni emendamenti allo scopo di rendere il più possibile simili le due carriere.

Il primo emendamento riguarda l'articolo 3 il quale prevede due prove scritte ed una orale; si propone la soppressione di una delle due prove scritte, quella concernente la legislazione amministrativa e scolastica.

Gli altri emendamenti sono aggiuntivi: si tratterebbe di aggiungere, dopo l'articolo 10, un articolo del seguente tenore: « Al personale di cui alla presente legge sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato giuridico dei presidi e dei professori »; o, in via subordinata, del seguente tenore: « Al personale di cui alla presente legge si applica la norma di cui al secondo comma

dell'articolo 26 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 ».

Queste norme riguardano i limiti di età, che verrebbero così elevati a settant'anni.

Un altro articolo aggiuntivo proposto come norma transitoria, è il seguente: « Nella prima applicazione della presente legge; e per due anni successivi, i vice rettori che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa hanno maturato un'anzianità nella qualifica di non meno di cinque anni, possono partecipare al concorso per il conseguimento della qualifica di rettore, anche se non sono in possesso del requisito di due anni di effettivo esercizio della funzione ».

Ritengo che il provvedimento meriti senz'altro l'approvazione da parte della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'accesso alla carriera direttiva dei Convitti nazionali di cui all'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato ai sensi della legge 1º agosto 1960, n. 853, è riservato ai vincitori di pubblico concorso.

(*E approvato*).

#### Art. 2.

Il concorso è per esame e per titoli. Ad esso possono partecipare coloro che siano forniti di laurea e dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi a cattedre negli Istituti statali di istruzione secondaria per l'insegnamento delle discipline letterarie, filosofiche, pedagogiche, storiche o scientifiche.

(*E approvato*).

#### Art. 3.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria o di pedagogia, a scelta del candidato, e di un tema di legislazione amministrativa e scolastica.

La prova orale consiste in un colloquio sulle seguenti materie:

a) Letteratura italiana;

b) Storia;

c) Pedagogia;

d) Nozioni di igiene e legislazione scolastica, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti gli Istituti di educazione.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire i primi due commi con i seguenti:

« L'esame consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di natura storico-letteraria o di pedagogia, a scelta del candidato ».

Il relatore insiste su questo emendamento?

**B A L D I N I , f.f. relatore.** Insisto perchè, se veramente vogliamo mettere il personale direttivo dei Convitti nazionali sullo stesso piano degli altri capi d'Istituto, non vi è ragione di stabilire due prove scritte e una orale.

**M O N E T I .** Ho le mie perplessità circa l'accoglimento di questo emendamento e devo dire che l'analogia invocata dal relatore dovrebbe invece consigliare di mantenere il testo approvato dalla Camera, in quanto i capi d'Istituto possono anche essere direttori didattici e noi sappiamo che il concorso per i direttori didattici consta di due prove scritte e di una prova orale. Ora, se creiamo questo precedente, rischiamo di vedere poi avanzata una richiesta dai direttori didattici perchè siano modificate le modalità dei loro concorsi.

**M O N A L D I .** Anch'io, signor Presidente, ho le mie perplessità sulla proposta di modifica dell'articolo 3. La ragione che mi

spinge a chiedere il mantenimento del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati è la seguente: qui si tratta di personale direttivo dei Convitti nazionali, per cui il secondo tema scritto riguardante la legislazione amministrativa e scolastica è a mio parere necessario per dimostrare la capacità a svolgere funzioni direttive.

**PRESIDENTE.** Non c'è alcun dubbio sull'importanza e sulla necessità dello studio della legislazione amministrativa e scolastica; si può tuttavia ritenere sufficiente a tal fine, la prova orale; nel terzo comma, lettera *d*), si parla appunto di « nozioni di igiene e legislazione scolastica, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti gli istituti di educazione ».

Ecco che cosa può aver suggerito e giustificato questo alleggerimento delle prove scritte: si è voluto evitare una specie di ripetizione della stessa prova.

**MONALDI.** Il rilievo del signor Presidente è molto importante, però penso che la prova orale non possa sostituire la prova scritta che è più impegnativa per questa materia. Inoltre, osservo che nella prova orale la legislazione scolastica e le nozioni di igiene rappresentano solo una parte del programma. Confermo, pertanto, la mia opposizione all'emendamento.

**DI ROCCO.** Il relatore avrebbe giustificato l'emendamento con l'opportunità, a suo avviso, di uniformare i concorsi per accedere al posto direttivo dei Convitti nazionali a quelli degli altri capi d'istituto. Ma in proposito aderisco pienamente all'osservazione del senatore Moneti: se ci uniformiamo ai direttori didattici, dobbiamo mantenere le due prove scritte.

Per quanto riguarda l'osservazione del Presidente, vorrei sommessamente osservare che mi pare insufficiente il fatto che nella prova orale siano previste « nozioni di igiene e legislazione scolastica, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti gli Istituti di educazione », per giustificare l'alleggerimento delle prove scritte, perchè

allora potremmo fare lo stesso ragionamento e adottare lo stesso criterio anche per le altre materie, come la pedagogia, la letteratura italiana e la storia, che sono previste sia nella prova scritta che nella prova orale.

**MONETI.** Se lei me lo consente, signor Presidente, ricordo di essere stato relatore di un'altra proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Caiazza riguardante i direttori di questi istituti che poneva in evidenza fra l'altro il loro carattere di amministratori; occorre perciò che questi direttori siano particolarmente versati nel campo amministrativo e della legislazione scolastica. Ritengo quindi che il testo approvato dalla Camera debba restare inalterato.

**GRANATA.** Anche noi condividiamo le ragioni esposte dai senatori Moneti, Monaldi, Di Rocco e proprio perchè riteniamo che a questi direttori competano, in forza della prima legge d'iniziativa dell'onorevole Caiazza, funzioni che sono anche più complesse di quelle spettanti ai direttori didattici, pensiamo che le due prove scritte siano opportune per un accertamento più accurato della preparazione.

**MAGRÌ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo non può non riconoscere la validità di alcune osservazioni che sono state fatte nei confronti dell'emendamento, particolarmente per quanto riguarda la differente dizione tra il secondo comma e la lettera *d*) del terzo comma; comunque, si rimette al giudizio della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Baldini insiste nell'emendamento?

**BALDINI,** *f.f. relatore.* Mi rimetto al giudizio della Commissione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal relatore all'articolo 3 e del quale è stata già data lettura.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il regolamento determina i voti da riservare alle prove di esame, le categorie dei titoli valutabili e le modalità della loro valutazione, i programmi di esame e stabilisce le norme concernenti la composizione della Commissione giudicatrice.

(È approvato).

#### Art. 5.

La nomina a vice rettore aggiunto straordinario può essere disposta con effetto da qualsiasi giorno.

(È approvato).

#### Art. 6.

Ai vice rettori aggiunti si applicano le norme relative alle abbreviazioni di carriera e agli esami per merito distinto previste per i professori degli Istituti d'istruzione secondaria, secondo modalità da stabilirsi con regolamento.

(È approvato).

#### Art. 7.

Alla qualifica di vice rettore si accede mediante concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti, che alla data di pubblicazione del bando abbiano l'anzianità di servizio prevista per l'ammissione ai concorsi a preside di seconda categoria.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti che permettano di verificare la cultura del candidato, la sua preparazione pedagogica e la sua attitudine a uffici direttivi.

Il programma del colloquio è stabilito da regolamento.

Il concorso è giudicato da una Commissione costituita di un professore ordinario di Università, che la presiede, di un rettore di Convitto nazionale, di un ispettore centrale dell'istruzione secondaria, di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe.

M O N A L D I . Vorrei conoscere esattamente il significato, nel primo comma, della frase: « al quale sono ammessi i vice rettori aggiunti ». Se possono essere ammessi solo costoro, si tratta, praticamente di un concorso interno.

B A L D I N I , *f.f. relatore*. Esattamente.

M O N A L D I . Allora, praticamente, prima bisogna essere vice rettori aggiunti e poi si viene nominati vice rettori di ruolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

#### Art. 8.

Alla qualifica di rettore si accede mediante concorso per titoli ed esame al quale sono ammessi i vice rettori che abbiano almeno tre anni di servizio nella qualifica, di cui almeno due con effettivo esercizio della funzione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti che permettano di verificare la preparazione culturale e il possesso delle doti necessarie alla massima responsabilità direttiva negli Istituti di educazione.

Il programma del colloquio è stabilito dal regolamento.

Il concorso è giudicato da una Commissione costituita nei modi previsti dal precedente articolo 7.

**D I R O C C O**. Questo articolo chiarisce in fondo l'osservazione del senatore Monaldi.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 9.

Ai fini dei concorsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, il regolamento determina le categorie dei titoli valutabili e i criteri della loro valutazione.

(È approvato).

#### Art. 10.

Il personale della carriera direttiva dei Convitti nazionali è iscritto all'Istituto Kirner.

(È approvato).

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo l'articolo 10 un articolo del seguente tenore:

« Al personale di cui alla presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato giuridico dei presidi e dei professori ».

In via subordinata al precedente ha proposto poi il seguente emendamento:

« Al personale di cui alla presente legge si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 26 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 ».

**B A L D I N I**, *f.f. relatore*. Ritiro il primo emendamento; rimane il secondo, nel quale si fa riferimento al secondo comma dell'articolo 26 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, che stabilisce il limite di età a 70 anni per il personale direttivo degli educandati femminili.

**P R E S I D E N T E**. Il secondo comma dell'articolo 26 del regio decreto 23 dicem-

bre 1929, n. 2392, relativo agli educandati femminili, è del seguente tenore: « Per il personale direttivo-educativo vale inoltre la disposizione vigente per i presidi e i professori dei regi istituti medi d'istruzione, relativa al collocamento a riposo d'ufficio per limite di età ».

**D O N A T I**. In sostanza si vuole elevare per i direttori dei Convitti nazionali il limite di età; io sarei semmai per una riduzione. Sono perciò personalmente contrario allo emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Comunque c'è l'analogia con gli educandati femminili.

**T I R A B A S S I**. Sono contrario allo emendamento, anche perchè sono contrario al disegno di legge concernente gli ispettori scolastici che chiedono esattamente la stessa cosa.

**D I R O C C O**. Bisogna vedere se il decreto del 1929 è ancora in vigore, perchè credo che l'intera materia dei limiti di età sia stata regolata successivamente.

**M A G R I'**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alla Commissione.

**B A L D I N I**, *f.f. relatore*. Insisto nello emendamento.

**M O N A L D I**. Sono contrario all'emendamento proposto, perchè il problema dei limiti di età sta diventando estremamente complesso, e sono certo che una futura legislazione dovrà al più presto studiarlo e risolverlo. Vorrei pertanto che non si pregiudicasse, nei confronti di questa categoria, una deliberazione futura.

**G R A N A T A**. Siamo anche noi contrari all'emendamento: riteniamo che l'approvazione dell'emendamento costituirebbe un precedente pericoloso ed in contrasto con la linea che si vorrebbe perseguire, di portare a sessantacinque anni il limite di età per tutto il personale della scuola.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Il relatore ha proposto il seguente ulteriore articolo aggiuntivo:

« Nella prima applicazione della presente legge e per i due anni successivi, i vice rettori che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa hanno maturato un'anzianità nella qualifica di non meno di cinque anni, possono partecipare al concorso per il conseguimento della qualifica di rettore, anche se non sono in possesso del requisito dei due anni di effettivo esercizio della funzione ».

BALDINI. *f.f. relatore.* Dal momento che l'emendamento precedente non è stato approvato, dichiaro di ritirare questo emendamento che è in sostanza collegato all'altro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

**Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri non di ruolo della provincia di Gorizia » (2040) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi, Marangone, Martina Michele, Codignola e Rampa: « Istituzione di un quadro speciale per i maestri

non di ruolo della provincia di Gorizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Già in una precedente seduta comunicai che su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario. Il relatore Moneti assunse l'incarico di studiare una diversa formulazione del disegno di legge.

MONETI, *relatore.* Signor Presidente, in relazione alle difficoltà avanzate dalla Commissione finanze e tesoro, io propongo di ritornare al testo inizialmente proposto alla Camera che limitava i benefici agli ex combattenti che avessero conseguito il diploma fra il 1938 e il 1945 anzichè fra il 1937 e il 1947.

Io credo che sulla base di questo emendamento, la Commissione finanze e tesoro potrà dare parere favorevole.

PRESIDENTE. Il relatore può senz'altro presentare questo emendamento che sarà trasmesso alla 5ª Commissione perchè esprima il suo nuovo parere.

GRANATA. Vorrei anch'io sollecitare questo disegno di legge che risponde ad esigenze di giustizia ed è vivamente atteso dagli interessati.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rinvio la discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

*La seduta termina alle ore 12,15.*

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari